

# Modulo di delega La preghiamo di completare solo un'opzione di voto.

Da firmare e rispedire al Suo abituale referente affinché pervenga alla sede legale della SICAV entro il 16 ottobre 2017 alle ore 18:00 CET.

## L'ASSEMBLEA

**Luogo** Sede legale del Fondo

**Data e ora** 18 ottobre 2017 alle ore 15:00 CET

**Quorum** Azioni rappresentanti almeno il 50% del valore delle azioni emesse dal Fondo.

Qualora il quorum non venga raggiunto, verrà convocata una seconda assemblea generale straordinaria per il 15 novembre 2017 alle ore 15:10 CET con il medesimo ordine del giorno. L'assemblea generale straordinaria riconvocata non prevede alcun quorum.

**Votazione** Le delibere relative ai punti all'ordine del giorno saranno adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

## IL FONDO

**Denominazione** JPMorgan Funds

**Forma legale** SICAV

**Tipologia di Fondo** OICVM

**Sede legale**

6 route de Trèves

L-2633 Senningerberg, Lussemburgo

**Fax** +352 2452 9755

**Numero di registrazione (RCS Lussemburgo)**

B 8478

*Se intende partecipare all'assemblea e votare di persona, non è necessario che compili il presente modulo.*

*In caso di mancanza del quorum richiesto dalla normativa lussemburghese, la presente delega sarà valida per l'Assemblea generale straordinaria riconvocata, salvo laddove la stessa venga espressamente revocata.*

## OPZIONE A **Delega del proprio voto ad un rappresentante**

La preghiamo di selezionare una delle seguenti caselle e di procedere alla firma.

- Il sottoscritto delega il suo diritto di voto al Presidente dell'assemblea e lo autorizza a votare a sua discrezione.**
- Il sottoscritto nomina il soggetto di seguito indicato quale suo rappresentante e lo autorizza a votare a sua discrezione o secondo le indicazioni ricevute.**

Ragione sociale/Nome

## OPZIONE B **Indicare i propri voti**

**Il sottoscritto stabilisce di votare come segue.** Il sottoscritto nomina il Presidente dell'assemblea quale suo rappresentante affinché voti come di seguito indicato. *La preghiamo di notare che il Presidente dell'assemblea potrà votare a sua discrezione in riferimento ai punti per i quali non è stata indicata una preferenza, nonché ad altri punti non indicati nella presente delega ma introdotti durante la riunione. Il suddetto potrà altresì compiere ed eseguire qualsiasi atto o adempimento necessario o connesso all'esercizio dei poteri descritti nel presente avviso.*

### Ordine del giorno dell'Assemblea e dei voti degli Azionisti

Destinato  
esclusivamente  
all'intermediario

#### Aggiornamento delle disposizioni relative al mancato pagamento delle sottoscrizioni

1. Modificare l'Articolo 6 al fine, tra le altre cose, di:
- stabilire che l'emissione di azioni sia subordinata all'effettivo e valido versamento del prezzo di acquisto da parte del sottoscrittore;
  - stabilire che l'accettazione della sottoscrizione e l'emissione delle azioni siano dimostrate tramite il rilascio di una lettera di conferma;
  - stabilire che le azioni restino in pegno a favore del Fondo fino all'avvenuto pagamento del prezzo di acquisto da parte del sottoscrittore;
  - stabilire che le azioni emesse e il cui corrispettivo non sia stato versato dal sottoscrittore vengano contrassegnate come "non regolate" nel registro degli azionisti e che tale indicazione produca l'iscrizione del pegno nel registro degli azionisti;
  - conferire al Fondo o al suo delegato il potere discrezionale di procedere al rimborso o all'annullamento delle azioni emesse a spese del sottoscrittore e senza alcun preavviso, laddove questi non abbia versato il prezzo di acquisto al Fondo o al suo delegato entro la scadenza indicata nel Prospetto, ovvero laddove, prima di tale scadenza, il Fondo venga a conoscenza di circostanze riguardanti l'investitore e capaci, secondo il parere del Fondo o del suo delegato, di scaturire in una situazione in cui l'investitore non sarà in grado o disposto a versare il prezzo di acquisto entro la suddetta scadenza;

SÌ

NO

ASTENUTO

- stabilire che il Fondo o il suo delegato possano altresì fare valere i diritti del Fondo relativamente al pegno, a loro assoluta discrezione, e intraprendere un'azione nei confronti dell'investitore oppure dedurre eventuali perdite o costi sostenuti dal Fondo o dal suo delegato da eventuali investimenti in essere dell'investitore nel Fondo;
- stabilire che eventuali differenze tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rimborso ed eventuali costi sostenuti dal Fondo o dal suo delegato per fare valere i diritti del Fondo vengano imputate al sottoscrittore del Fondo, previa richiesta scritta, a titolo di compensazione per i danni sofferti dal Fondo o dal suo delegato;
- stabilire che, laddove i proventi del rimborso risultino superiori al prezzo di acquisto e dei suddetti costi, la differenza possa essere trattenuta dal Fondo o dal suo delegato, come pattuito di volta in volta dagli stessi, mentre, laddove i proventi del rimborso e qualsivoglia altro importo effettivamente recuperato dall'investitore risultino inferiori al prezzo di acquisto, la differenza sarà a carico del Fondo o del delegato, come pattuito di volta in volta dagli stessi; e
- stabilire che, fino all'avvenuta ricezione del prezzo di acquisto, il trasferimento o la conversione delle azioni pertinenti non siano consentiti, con sospensione dei diritti di voto e del diritto alla distribuzione dei dividendi.

#### **Aggiornamento delle disposizioni relative alla liquidazione, alla riorganizzazione o alla fusione di comparti o classi di azioni**

2. Modificare l'Articolo 21 al fine, tra le altre cose, di:
- si
- NO
- ASTENUTO
- descrivere in quali circostanze il Consiglio può decidere (i) di liquidare un comparto, (ii) di chiudere una classe del Fondo mediante fusione con un'altra classe del medesimo comparto, di un altro comparto o di un altro organismo di investimento collettivo in valori mobiliari, (iii) di riorganizzare un comparto e (iv) di procedere alla fusione di comparti, in particolare se le leggi e i regolamenti applicabili al Fondo o ai suoi comparti o classi di azioni lo giustificano ovvero se la proposta è nel migliore interesse degli azionisti; e
  - chiarire che si applicheranno le disposizioni sulle fusioni di OICVM contenute nella Legge (come riportato di seguito) nonché in eventuali normative attuative.

#### **Aggiornamento delle disposizioni relative alla nomina del Consiglio**

3. Modificare l'Articolo 13 per stabilire che l'assemblea generale degli azionisti in cui vengono eletti gli amministratori del Fondo debba inoltre determinare il numero degli amministratori, il loro compenso e la durata del loro mandato (massimo sei anni) e che gli amministratori vengano eletti con la maggioranza dei voti espressi.
- si
- NO
- ASTENUTO

#### **Aggiornamento delle disposizioni introdotte per effetto delle modifiche apportate alla Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali**

4. Modificare l'Articolo 4 per conferire al Consiglio il potere di aggiornare lo Statuto in caso di trasferimento della sede legale del Fondo in una qualsiasi municipalità del Granducato di Lussemburgo.
- si
- NO
- ASTENUTO

5. Modificare l'Articolo 6 al fine, tra le altre cose, di:
- si
- NO
- ASTENUTO
- consentire al Fondo di emettere certificati azionari globali ai sensi dell'Articolo 41 della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche; e
  - consentire al Fondo di inviare comunicazioni agli azionisti tramite e-mail, a condizione che questi abbiano fornito un indirizzo e-mail e abbiano acconsentito a essere contattati tramite posta elettronica.

6. Modificare l'Articolo 10 al fine di chiarire che le assemblee generali annuali potranno avere luogo all'estero, nei limiti consentiti dalla legge.
- si
- NO
- ASTENUTO

7. Modificare l'Articolo 11 al fine, tra le altre cose, di:
- si
- NO
- ASTENUTO
- conferire al Consiglio il diritto di sospendere il diritto di voto in sede di assemblea agli azionisti che non abbiano adempiuto ai loro obblighi nei confronti del Fondo o degli altri azionisti; e
  - riconoscere agli azionisti la facoltà di astenersi dall'esercitare i loro diritti sulla totalità ovvero su una porzione delle azioni detenute, provvisoriamente o a tempo indeterminato.

8. Modificare l'Articolo 12 al fine di chiarire le circostanze in cui è ammesso l'invio di comunicazioni agli azionisti tramite e-mail nonché la procedura da osservare per mantenere, esercitare o revocare tale diritto.
- si
- NO

	ASTENUTO <input type="checkbox"/>	
9. Modificare l'Articolo 17 in modo tale che, qualora venga meno il quorum in sede di assemblea del Consiglio di amministrazione in ragione di un conflitto di interessi riguardante uno o più amministratori, il Consiglio possa deliberare di rimettere ad un'assemblea degli azionisti la decisione in merito al punto all'ordine del giorno che ha fatto emergere il conflitto di interessi .	sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ASTENUTO <input type="checkbox"/>	
<b>Aggiornamento dello Statuto, modifiche generali e non sostanziali</b>		
10. Modificare l'Articolo 8 al fine, tra le altre cose, di chiarire che: <ul style="list-style-type: none"> <li>● il Consiglio ha il potere di limitare o vietare il possesso di azioni da parte di talune persone nei casi in cui ritiene che da tale possesso possa derivare pregiudizio agli interessi del Fondo;</li> <li>● il termine "Soggetto statunitense", se utilizzato nello Statuto, avrà il significato attribuitogli di volta in volta dal Consiglio e riportato nel Prospetto; e</li> <li>● il Fondo ha la facoltà di procedere al rimborso o alla conversione di azioni di una classe laddove risulti che un azionista o un beneficiario effettivo di una classe di azioni con criteri di ammissibilità specifici non soddisfa tali criteri.</li> </ul>	sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ASTENUTO <input type="checkbox"/>	
11. Modificare l'Articolo 22 per: <ul style="list-style-type: none"> <li>● aggiungere e chiarire le circostanze in cui il Consiglio può sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni di un comparto e il prezzo di emissione, di conversione e di rimborso; e</li> <li>● chiarire che le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione possono essere revocate in caso di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto.</li> </ul>	sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ASTENUTO <input type="checkbox"/>	
12. Modificare l'Articolo 23 per aggiungere le regole per la valutazione delle attività liquide e degli strumenti del mercato monetario.	sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ASTENUTO <input type="checkbox"/>	
13. Modificare l'Articolo 3 per aggiornare il riferimento alla legge applicabile come segue: <p><i>"L'oggetto esclusivo della Società è investire i fondi di cui dispone in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide e in altri strumenti consentiti dalla Parte I della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio, come di volta in volta modificata (la "Legge"), allo scopo di diversificare i rischi di investimento e corrispondere ai propri azionisti i proventi della gestione del proprio patrimonio.</i></p> <p><i>La Società può adottare tutti i provvedimenti ed effettuare tutte le operazioni ritenute utili per il conseguimento e lo sviluppo del suo oggetto sociale, nella misura massima consentita dalla Legge."</i></p>	sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ASTENUTO <input type="checkbox"/>	
14. Modificare vari articoli in modo da procedere a un aggiornamento generale dello Statuto al fine, tra le altre cose, di: <ul style="list-style-type: none"> <li>● modificare l'Articolo 5 per chiarire che i riferimenti alle classi di azioni nello Statuto devono essere compresi ai sensi dell'Articolo 181 della Legge;</li> <li>● modificare gli Articoli 6, 21 e 26 per eliminare ogni riferimento alle azioni al portatore, poiché non è in circolazione alcuna azione di questo tipo;</li> <li>● modificare l'Articolo 14 per sostituire il riferimento al "capitolo 13 della Legge" con un riferimento al "capitolo 15 della Legge";</li> <li>● modificare l'Articolo 21, al fine di chiarire che le richieste di rimborso e di conversione possono essere revocate alle condizioni stabilite dal Consiglio o dai suoi delegati ed eventualmente riportate nel Prospetto;</li> <li>● modificare l'Articolo 24, al fine di chiarire che le richieste di sottoscrizione possono essere revocate alle condizioni stabilite dal Consiglio o dai suoi delegati ed eventualmente riportate nel Prospetto;</li> <li>● modificare l'Articolo 27 per chiarire che, ai sensi dell'articolo 181 della Legge, la liquidazione dell'ultimo comparto rimanente del Fondo comporterà automaticamente la liquidazione del Fondo e dovrà essere approvata in sede di assemblea straordinaria degli azionisti; e</li> <li>● definire termini, aggiungere chiarimenti minori e rimuovere terminologia transitoria, a seconda delle esigenze.</li> </ul>	sì <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ASTENUTO <input type="checkbox"/>	

## Firma

NUMERO DI CONTO IDENTIFICATIVO DELLA SUA  
POSIZIONE

